

Ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI)

del 18 novembre 1992 (Stato il 23 dicembre 1997)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 4 ottobre 1991¹ concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV),

ordina:

Sezione 1: Indennizzo e riparazione morale

Art. 1 Modo di procedere da parte della vittima

La vittima deve rendere attendibile di non poter ottenere nulla o soltanto prestazioni insufficienti da terzi (autore del reato, assicurazioni ecc.).

Art. 2² Calcolo dei redditi determinanti

I redditi determinanti (art. 12 cpv. 1 LAV) sono calcolati giusta l'articolo 3c della legge federale del 19 marzo 1965³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPC), giusta le pertinenti disposizioni federali emanate a livello d'ordinanza nonché giusta le rispettive disposizioni speciali dei Cantoni.

Art. 3⁴ Calcolo dell'indennizzo

¹ Se i redditi determinanti della vittima non superano l'importo massimo determinante per la copertura del fabbisogno vitale fissato dall'articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC⁵ (in seguito: importo LPC), l'indennizzo copre integralmente il danno.

² Se i redditi determinanti della vittima superano il quadruplo dell'importo LPC (in seguito: limite massimo LAV), non è versato nessun indennizzo.

RU 1992 2479

¹ RS 312.5

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2824).

³ [RU 1965 535, 1972 2314 n. III, 1974 1589 n. II, 1978 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8, 2007 5259 all. n. 8. RU 2007 6055 art. 35]. Vedi ora l'art. 11 della LPC del 6 ott. 2006 (RS 831.30).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2824).

⁵ [RU 1965 535, 1972 2314 n. III, 1974 1589 n. II, 1978 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8, 2007 5259 all. n. 8. RU 2007 6055 art. 35]. Vedi ora l'art. 10 cpv. 1 lett. a della LPC del 6 ott. 2006 (RS 831.30).

³ Se i redditi determinanti della vittima sono compresi tra l'importo LPC e il limite massimo LAV, l'indennizzo è calcolato come segue:

$$\text{indennizzo} = \text{danno} - \frac{(\text{redditi determinanti} - \text{importo LPC}) \times \text{danno}}{(\text{limite massimo LAV} - \text{importo LPC})}$$

Art. 4 Importi massimi e minimi

¹ L'indennizzo ammonta al massimo a 100 000 franchi.

² Non sono versati indennizzi inferiori a 500 franchi.

Art. 5 Rimborso dell'acconto

¹ La vittima deve rimborsare l'acconto se la domanda d'indennizzo è respinta.

² Se l'indennizzo è inferiore all'anticipo, essa deve rimborsare la differenza.

³ Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse la vittima a una situazione difficile.

Art. 6 Vittima di reati all'estero

¹ Le persone aventi diritto giusta l'articolo 11 capoversi 2 e 3 LAV possono esigere un indennizzo se il risarcimento del danno accordato da uno Stato estero, in denaro o in natura, non corrisponde all'ammontare calcolato giusta gli articoli 12 a 14 LAV. Il confronto va fatto in base al valore reale; devono essere prese in considerazione eventuali differenze del costo della vita.

² L'autorità può accordare alla vittima una somma a titolo di riparazione morale se sono soddisfatte le condizioni di cui nell'articolo 12 capoverso 2 LAV e se la prestazione di riparazione morale da parte dello Stato estero è insufficiente.

³ La vittima deve rendere attendibile di non poter ricevere prestazioni sufficienti né da terzi né dallo Stato estero.

⁴ Le prestazioni ricevute a titolo d'indennizzo e di riparazione morale da parte dello Stato estero sono dedotte dalle prestazioni corrispondenti giusta la LAV e la presente ordinanza.

⁵ Se l'autore del reato ha commesso il reato all'estero e l'evento si verifica in Svizzera, la vittima può chiedere un indennizzo o una riparazione morale giusta l'articolo 11 capoverso 1 LAV.

Sezione 2: Aiuti finanziari e valutazione

Art. 7 Aiuto iniziale

¹ La Confederazione versa, alla fine di ogni anno, ai Cantoni, durante un periodo di sei anni, gli aiuti finanziari fissati nel preventivo per l'attuazione del sistema d'aiuto alle vittime.

² Le aliquote dei singoli Cantoni sono calcolate come segue:

- a. il 50 per cento del sussidio federale è ripartito in funzione della capacità finanziaria del Cantone in base alla seguente formula:

coefficiente per Cantone = 2,71828 (indice della cap. fin. × – 0,0165 × popolaz. res. media)

- b. il 50 per cento del sussidio federale è ripartito in funzione della popolazione residente media dei Cantoni.

³ Come base di calcolo sono determinanti:

- a. l'indice della capacità finanziaria dell'anno cui si riferisce la ripartizione, determinato giusta l'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 1959⁶ concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni,
 b. la cifra dell'ultimo censimento sulla popolazione residente media.

⁴ Una tavola delle aliquote cantonali figura in allegato.

Art. 8 Aiuto alla formazione

¹ La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o per una intera regione linguistica, determinati programmi di formazione per il personale dei consultori, per funzionari di tribunali e della polizia nonché per altre persone incaricate dell'aiuto alle vittime. In particolare sostiene l'organizzazione di corsi, seminari e pratiche di formazione nonché l'approntamento del materiale didattico necessario.

² Gli aiuti finanziari ammontano al massimo a due terzi dei costi del programma di formazione, nei limiti dei crediti stanziati. È possibile assegnarli sotto forma di importi forfettari.⁷

³ Gli aiuti finanziari non destinati ai Cantoni possono essere subordinati alla condizione che i Cantoni interessati paghino anch'essi un aiuto finanziario corrispondente alla loro capacità finanziaria e alla loro popolazione.

Art. 9 Aiuti suppletivi

Se a uno o più Cantoni derivano costi particolarmente elevati a causa di eventi straordinari, quali catastrofi o attentati terroristici con un gran numero di vittime, la Confederazione può accordare aiuti finanziari suppletivi.

Art. 10 Competenza

¹ L'Ufficio federale di giustizia decide in merito agli aiuti finanziari giusta gli articoli 7 e 8. Nelle decisioni su aiuti finanziari a istituzioni e progetti femminili è consultato previamente l'Ufficio per l'uguaglianza fra donna e uomo.

² L'Assemblea federale decide in merito agli aiuti finanziari suppletivi giusta l'articolo 9.

⁶ RS 613.1

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2824).

Art. 11 Allestimento del rapporto e valutazione

¹ Per il periodo di durata dell'aiuto iniziale, ogni biennio i Cantoni rendono conto all'Ufficio federale di giustizia, all'attenzione del Consiglio federale, dell'utilizzazione dell'aiuto iniziale.

² Il rapporto contiene in particolare informazioni in merito a:

- a. numero e struttura dei consultori;
- b. numero delle persone che sono ricorse ai consultori;
- c. genere del reato di cui sono state vittime dette persone;
- d. portata e durata dell'aiuto prestato dai consultori;
- e. conti dei consultori e portata delle prestazioni cantonali;
- f. numero delle richieste d'indennizzo e di riparazione morale presentate e di quelle accolte;
- g. effetti dell'aiuto sulla situazione delle vittime.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può emanare istruzioni sul contenuto del rapporto.

⁴ L'Ufficio federale di giustizia valuta l'efficacia dell'aiuto alle vittime in base a questo rapporto.

Sezione 3: Disposizioni finali**Art. 12** Disposizioni transitorie

¹ A contare dall'entrata in vigore della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, tutte le vittime di reati possono ricorrere all'aiuto dei consultori, indipendentemente dal momento della perpetrazione del reato.

² Le disposizioni concernenti la protezione e i diritti della vittima nel procedimento penale (art. 5 a 10 LAV) si applicano a tutti gli atti processuali avviati dopo l'entrata in vigore della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.

³ Le disposizioni concernenti l'indennizzo e la riparazione morale (art. 11 a 17 LAV) si applicano ai reati perpetrati dopo l'entrata in vigore della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.

⁴ Le domande d'indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAV del 20 gennaio 1997⁸ sono giudicate in base al diritto previgente.⁹

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.

⁸ RU 1997 2959. Questa modificazione è entrata in vigore il 1° gen. 1998.

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2824).

Allegato
(art. 7 cpv. 4)

Aiuto finanziario federale ai Cantoni

Modello di ripartizione (Aliquote in per mille)

	Indice della capacità finanziaria ¹	Coefficiente tenuto conto della capacità finanziaria ²	Aliquota in per mille secondo la capacità finanziaria	Popolazione residente media ³	Aliquota in per mille secondo la popolazione residente	Aliquota complessiva in per mille
ZH	155	89 665,6226	27,7177	1 157 000	85,1211	112,8388
BE	71	294 220,9437	90,9503	949 400	69,8479	160,7982
LU	63	113 374,3233	35,0466	320 600	23,5867	58,6333
UR	30	20 725,4177	6,4067	34 000	2,5014	8,9081
SZ	78	30 591,6666	9,4566	110 800	8,1516	17,6082
OW	43	14 412,3863	4,4552	29 300	2,1556	6,6108
NW	96	6 749,5357	2,0864	32 900	2,4205	4,5069
GL	79	10 292,6758	3,1818	37 900	2,7883	5,9701
ZG	210	2 670,7209	0,8256	85 400	6,2829	7,1085
FR	64	72 490,8263	22,4086	206 400	15,3321	37,7406
SO	83	57 533,2173	17,7848	226 300	16,6490	34,4338
BS	172	11 269,4786	3,4837	192 500	14,1623	17,6460
BL	103	42 184,4925	13,0402	230 800	16,9801	30,0203
SH	91	16 019,0281	4,9518	71 900	5,2897	10,2416
AR	69	16 591,5066	5,1288	51 800	3,8110	8,9398
AI	41	7 015,8302	2,1688	13 800	1,0153	3,1840
SG	85	103 730,3874	32,0654	421 700	31,0247	63,0901
GR	67	59 621,3061	18,4303	180 100	13,2501	31,6803
AG	92	109 027,1112	33,7027	497 500	336,6013	70,3041
TG	90	46 433,0262	14,3535	205 000	15,0820	29,4355
TI	73	86 864,2639	26,8517	289 700	21,3134	48,1651
VD	93	126 643,6552	39,1484	587 500	43,2227	82,7311
VS	34	145 455,7168	44,9636	254 900	18,7531	63,7168
NE	53	67 231,8046	20,7829	161 200	11,8596	32,6424
GE	157	28 493,4146	8,8080	380 000	27,9568	36,7648
JU	33	38 172,6849	11,8000	65 800	4,8409	16,6410
Total	100	1 617 481,2434	500,0000	6 796 200	500,0000	1000,0000

¹ Capacità finanziaria 1992/93

² Formula: $2,71828$ (indice della cap. fin. $\times - 0,0165$) \times popolazione residente media

³ Popolazione residente media 1990

